| N. TAR | 2012 – 037 |
|---------------|---|
| N. PROTOCOLLO | 66338 DEL 28.05.2012 |
| MITTENTE | DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI - Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli |
| DESTINATARI | DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI PROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE |
| OGGETTO | Apertura - dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 - dei contingenti tariffari comunitari 09.1647 e 09.1648 per preparazioni e conserve di filetti di sgombro e tombarello prodotte a Capo Verde da pesce non originario di tale paese. |

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135 del 25.5.2012 che pubblica il reg.to di esecuzione (UE) n.440/2012 recante modifica del reg.to di esecuzione (UE) 439/2011 in merito a una deroga al reg.to (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione di Capo Verde relativamente all'esportazione di taluni prodotti della pesca nell'Unione europea.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il reg.to (UE) 439/2011 è modificato come segue 1) gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

In deroga agli articoli 72, 73 e da 75 a 79 del regolamento (CEE) n. 2454/93, i seguenti prodotti sono considerati originari di Capo Verde alle condizioni precisate agli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento:

- a) preparazioni e conserve di filetti di sgombro dei codici NC 1604 15 11 ed ex 1604 19 97 prodotte a Capo Verde da sgombri non originari delle voci SA 0302 o 0303;
- b) preparazioni e conserve di filetti di tombarello del codice NC ex 1604 19 97 prodotte a Capo Verde da tombarelli non originari delle voci SA 0302 o 0303.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 si applica ai prodotti esportati da Capo Verde e dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione, ove siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 74 del regolamento (CEE) n. 2454/93, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 e dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 nel limite dei quantitativi di cui all'allegato per quanto riguarda ogni prodotto importato.»;

2) l'allegato è sostituito dal testo di cui all'allegato del regolamento (UE) n.440/2012.

Si rimanda alla lettura del reg.to (UE) n.440/2012 nonché, per l'individuazione delle modalità e condizioni di applicazione, alla lettura del reg.to (UE) n.439/2011 - entrambi allegati alla presente comunicazione.

Il Direttore dell'Ufficio f.to Dott.ssa Paola Paliano